



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

ORDINANZA N° 13/2020 DEL 09.10.2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative alla vendita di alimenti e bevande a carico degli esercizi commerciali che insistono all'interno del Porto di Catania.

IL PRESIDENTE

Premesso che il 30.01.2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Legge 28/01/1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L. 16.5.2020, n. 33 ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID -2019;

Visto il D.P.C.M. dell'11.06.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n.125 avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Vista l'Ordinanza Contingibile e urgente n. 25 del 13.06.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'Ordinanza Contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 27.9.2020, n.36, con particolare riferimento agli artt.:

- ✓ 1 comma 1 (*Uso obbligatorio della mascherina*) in cui si dispone: "...omissis...È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi...omissis...";
- ✓ 4 comma 1 (*Misure di contenimento e divieti di assembramento*) in cui si dispone "...omissis...È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all'Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l'organizzatore è comunque responsabile dell'assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio...omissis...";

Vista l'Ordinanza del Sindaco di Catania n° 90 emessa il 10/06/2020;

Vista l'Ordinanza del Sindaco di Catania n° 114 emessa il 09/10/2020;

Considerato che il contemporaneo svolgimento di attività commerciali aventi carattere ludico ricreativo con quelle prettamente portuali di carattere tecnico operativo, rende necessario porre in essere ogni iniziativa atta a garantire i dovuti livelli di sicurezza e corretta viabilità nel sedime portuale, anche in relazione ad eventuali situazioni di emergenza e soccorso che potrebbero verificarsi all'interno dell'ambito portuale;

Atteso che, al fine di verificare l'accesso in porto dei soli mezzi autorizzati, l'Ufficio Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha disposto un servizio di vigilanza a presidio del varco Dusmet per i giorni: il venerdì e il sabato dalle ore 18:00 alle ore 03:00 del giorno successivo; la domenica dalle ore 12:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

Ravvisata la necessità di regolamentare l'attività degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area portuale in conformità a quanto già regolato dal Sindaco di Catania e nel rispetto delle normative vigenti relative all'ordine pubblico e la sicurezza pubblica;

Richiamato e confermato, altresì, quanto già disposto con la precedente Ordinanza n. 07 del 11.06.2020 e cioè:

- a) Tutti gli esercizi commerciali che somministrano alimenti e/o bevande che insistono all'interno del Porto di Catania dovranno rispettare quanto di seguito specificato:
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
 - Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
 - È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
 - Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
 - Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
 - I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 - La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
 - La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. E' possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
 - Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina, i guanti protettivi e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
 - Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
 - La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per

le mani e guanti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc).
- Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

b) L'orario di chiusura per l'attività di ristorazione - bar, pub, ristoranti, etc. - oltre che per l'attività di asporto di chioschi, è fissato **alle ore 02,00 di notte**.

Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz'ora per lo smontaggio degli arredi.

Sono consentite le esecuzioni musicali all'esterno dei locali. È fatto divieto di amplificazione sui tamburi a percussione, manuali e meccanici, e si dispone l'impiego di spazzole su piatti, tamburi e rullanti per contenere i suoni nei valori limite di immissione nell'ambiente imposti dalla vigente normativa e rispetto a quanto contenuto nel Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e relativa zonizzazione, approvato con deliberazione C.C. 4.3.2013, n. 17, e precisamente:

a) dalle ore 20,00 alle ore 22,00 - **65 dB (A)**;

b) dalle ore 22,00 alle ore 24,00 - **55 dB (A)**.

È ammessa l'amplificazione vocale e strumentale. Le esecuzioni musicali devono cessare alle ore 24,00 di ogni giorno. Qualora si intendano effettuare esecuzioni musicali, si dovrà dare preventiva comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale.

Il concessionario assolve agli obblighi dovuti nei confronti della SIAE e delle altre piattaforme di tutela dei Diritti d'Autore.

ORDINA

Articolo 1

È fatto divieto ai pubblici esercizi di vendere alimenti e bevande da asporto **dalle ore 23:00 fino all'orario di chiusura**.

Resta consentita la consumazione all'interno dei locali degli esercizi pubblici nonché negli spazi autorizzati dall'amministrazione, nel rispetto delle linee guida sopra richiamate.

È vietata la consumazione di alimenti e bevande dopo le ore 23:00 all'interno del Porto di Catania al di fuori dei suddetti spazi autorizzati.

Articolo 2

Il concessionario è obbligato a provvedere a propria cura e spese e responsabilità in merito all'organizzazione della raccolta, in modo differenziato, dei rifiuti prodotti e rinvenienti dall'esercizio dell'attività di somministrazione sottesa alla propria concessione demaniale marittima.

A partire dalle ore 18,00 e fino alla chiusura dell'esercizio commerciale di somministrazione, le bevande per asporto dovranno essere somministrate in contenitori monouso senza la distribuzione di bottiglie in vetro e/o contenitori in vetro, ferma restando la responsabilità in capo al titolare di vigilare sull'osservanza della predetta prescrizione.

Articolo 3

Salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato, coloro che violano le norme contenute nella presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. E' fatta salva, in caso di reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la facoltà per l'Amministrazione di applicare le previsioni di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

Le disposizioni della presente Ordinanza saranno efficaci dalle ore 18:00 del 10 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data la pubblicità così come prevista dalle normative vigenti.

Catania, 09 ottobre 2020

F.to Il Direttore UTP
Dott. Attilio MONTALTO

F.to Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA